

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio.

1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni Terre di Mezzo ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004, così come sostituito dal D.Lgs. 63/2008 e dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009.
2. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dalla L.R. n° 20/2009.
3. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica dell'Unione dei Comuni in materia di tutela paesaggistico – ambientale e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei comuni di Botrugno, Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano e Surano che costituiscono l'Unione dei Comuni Terre di Mezzo.
4. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2. Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da n. 5 componenti nominati dalla Giunta dell'Unione, secondo i criteri definiti all'art.8 della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009. La Giunta dell'Unione nella nomina dei componenti della Commissione, a titolo preferenziale, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8 della Legge Regionale citata, deve garantire il rispetto del criterio della multidisciplinarietà dei componenti della Commissione.
2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare se costituite, essere dipendenti o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso i Comuni dell'Unione.
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali e quelli Circoscrizionali.
4. La Commissione si riunisce presso la sede territoriale dell'Unione dei Comuni ovvero presso i Comuni ove è chiamata ad operare.
5. I commissari sono nominati sulla scorta del curriculum vitae di quanti dovessero presentare la propria autocandidatura.

Art. 3. Durata in carica della Commissione

1. I membri della Commissione sono nominati sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti richiesti ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri stabiliti.

2. La durata in carica della Commissione è pari a TRE anni ed alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di “prorogatio” fino alla nomina della nuova e comunque non oltre 90 giorni.

Il mandato è rinnovabile per una sola volta

3. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta dell’Unione non li abbia sostituiti.

I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

4. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

5. La decadenza é dichiarata dalla Giunta dell’Unione dei Comuni.

6. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4. Casi di incompatibilità

1. Il componente della Commissione:

- a) non può essere consigliere comunale o membro delle Giunte comunali;
- b) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
- c) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell’approvazione dei vigenti Piani Regolatori Generali, ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica;
- d) non deve avere interessi connessi a ricorsi contro le Amministrazioni;
- e) non deve avere processi di natura amministrativa in corso con i Comuni;
- f) non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri delle Giunte o dei Consigli Comunali;

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. Per i commissari della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall’articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 5. Casi di decadenza dei commissari

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell'anno solare.
2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 3.
3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Comune Capofila e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

Art. 6. Funzionamento della Commissione per il paesaggio.

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
2. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre commissari.
3. Il Presidente designa un funzionario di un comune facente parte dell'Unione chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o e-mail.
Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente, che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.
4. Il Presidente fissa l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data della seduta. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.
5. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
6. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.
7. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

8. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

10. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

11. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

12. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.

Art. 7. Attribuzione della Commissione.

1. La Commissione del paesaggio è un organo collegiale tecnico dell'Unione dei Comuni. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e vincolanti, che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge.

2. La Commissione paesaggistica esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesisticoambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio intercomunale.

3. In particolare la Commissione per il Paesaggio ai sensi della L.R. n.20/2009 esprime parere per:

a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;

d) espressione del parere di cui all'art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47;

4. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.

5. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

6. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale.

7. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Dirigente o del Responsabile del Procedimento, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e di complessità paesistico ambientale.

8. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi.

9. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardano:

- a) interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, di un membro della Commissione;
- b) interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- c) processi di natura amministrativa e penale pendenti;

10. Per i casi sopraccitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione.

Art. 8. Rapporto con le strutture organizzative del Comune.

1. Le Amministrazioni garantiscono la presenza in Commissione di funzionari, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei commissari.

2. I commissari garantiscono alle Amministrazioni la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.

Art. 9. Gettone di presenza.

1. Ad ogni commissario viene riconosciuto un gettone di presenza a titolo di rimborso per ogni singola seduta secondo quanto sarà deliberato dall'Unione dei Comuni, sentito il parere vincolante dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Associati.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dallo Statuto dell'Unione.